

Condizioni Generali di Fornitura per il Servizio di tutela della vulnerabilità

1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico vulnerabile;

Cliente domestico vulnerabile: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali e che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17; b) rientri tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92; c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; d) sia di età superiore a 75 anni.

Clients titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condizioni economiche: sono le condizioni di prezzo definite da ARERA ai sensi della delibera 100/2023/R/com e applicate ai Clienti finali riconosciuti come vulnerabili ai sensi della Delibera 102/2023/R/gas;

Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell'offerta "Servizio di tutela della vulnerabilità"; b) modulistica recante le condizioni economiche; c) scheda sintetica; d) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; e) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento; f) modulo per la presentazione dei reclami; g) informativa sul trattamento per i dati personali; h) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto;

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; **Fattura di chiusura:** è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale.

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza

individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

RQDG: è il Testo integrato della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal fornitore di ultima istanza (FUI); **SII:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

Supporto durevole: è ogni strumento cartaceo e/o elettronico che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; **TIBEG:** il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

2. OGGETTO

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude direttamente o indirettamente, i necessari contratti di spacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto.

Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

2.7 In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto (in forma cartacea o elettronica) su supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.4 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

3.5 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione dei documenti delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a i) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.6 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.7 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

4. PROCURA A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza ad Minerva Energia s.r.l. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali

commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto inviando la comunicazione scritta al Fornitore entro detto termine - mediante servizio postale all'indirizzo Minerva Energia S.r.l. Via Giacomo Matteotti, 26 - 28021 Borgomanero (NO), o per posta elettronica all'indirizzo e-mail info@minervaenergia.it; b) utilizzando il modulo di ripensamento fornito alla conclusione del contratto, o quello di cui all'Allegato I B del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e succ. modd., o semplicemente una dichiarazione esplicita del ripensamento.

5.2 Qualora il Fornitore consenta al Cliente di trasmettere elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera a) ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b) al suo sito web, è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato.

5.3 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

5.4 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (cosiddetta "esecuzione anticipata"). In tal caso, il Cliente dovrà riconoscere esplicitamente che, una volta che il contratto sarà interamente eseguito con l'avvio della fornitura alle condizioni del presente Contratto, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa. Pertanto, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente, fermo restando la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 10.

5.5 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento, ad eccezione del caso in cui la fornitura sia già stata avviata alle condizioni del presente Contratto.

5.6 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro (IVA esclusa). Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.7 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura e non sia più possibile impedire l'attivazione della stessa, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas.

5.8 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

6. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di

switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del Servizio di default; g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura.

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma b), in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

7. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE

7.1 Ai fini dell'Articolo 2 il Cliente chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella comunicazione di accettazione della proposta contrattuale.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

9. CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo definite con la delibera 100/2023/R/com e s.m.i. da ARERA per i Clienti vulnerabili allegate al presente Contratto e che ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

9.2 Eventuali modifiche/aggiornamenti da parte di ARERA si intendono automaticamente recepiti nell'ambito del presente Contratto.

9.3 In caso di perdita del/i requisito/i di vulnerabilità il Fornitore provvederà a variare unilateralmente

10. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.3 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

10.4 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli del Fornitore ovvero dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R all'indirizzo del Fornitore. Qualora nella comunicazione di recesso non fosse precisato che esso è diretto alla cessazione della fornitura, quest'ultima proseguirà nel Servizio di ultima istanza gas.

10.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.7 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

11. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER PERDITA DEL REQUISITO DI VULNERABILITÀ

11.1 Al venire meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, il Fornitore trasmetterà, in forma scritta, le nuove Condizioni generali di fornitura ed economiche dell'offerta di mercato libero più conveniente al momento dell'invio della comunicazione, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto.

11.2 Fino alla data di decorrenza delle condizioni di cui al comma precedente, al Cliente continueranno a essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

12. FATTURAZIONE

Disposizioni generali

12.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 12.19. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

12.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

12.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita con le modalità indicate nell'area clienti del sito www.minervaenergia.it. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della bolletta elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate.

12.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.minervaenergia.it una "Guida alla lettura delle voci di spesa" di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" telefonicamente contattando il Servizio Clienti del Fornitore o nell'Area Clienti del sito www.minervaenergia.it.

12.5 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

12.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente con invio a mezzo email e nell'Area Clienti del sito web del Fornitore www.minervaenergia.it.

12.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

12.8 Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura, pari a 5,40 euro/anno.

12.9 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 12.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

12.10 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

12.11 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

12.12 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

12.13 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3. in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

12.14 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

12.15 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, applicando al consumo rilevato tra due letture effettive i profili di prelievo standard stabiliti da ARERA.

12.16 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

12.17 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

- per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
- per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno la periodicità di fatturazione è bimestrale;
- per i Clienti con consumi superiori o uguali a 5.000 Smc/anno la periodicità di fatturazione è mensile.

12.18 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

12.19 In caso di mancata lettura, entro i limiti temporali previsti dalla regolazione, di un misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale, il Fornitore indica, nella prima fattura emessa, le cause che hanno impedito la lettura.

12.20 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

12.21 Fatturazione di chiusura

La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

12.22 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 12.20, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al precedente comma, b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al precedente comma.

12.23 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

13. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 14.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nella seguente tabella:

Clienti titolari di <i>bonus sociale</i>					
Consumo annuo (Smc/anno)					
	<500	Fino a 5.000	> 5.000		
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte		
Altri clienti					
	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	> 5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

14. INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali.

14.2 Per i primi dieci giorni di ritardo, il Cliente buon pagatore, è tenuto al pagamento del solo interesse legale, oltre alle spese sostenute per i solleciti di pagamento delle FATTURE.

15. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 Il Cliente che al decimo giorno solare successivo alla data di scadenza indicato in fattura non risulti in regola con il pagamento della stessa, riceverà la comunicazione scritta di costituzione in mora con l'invito ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata A/R inviata da Minerva Energia srl, se la costituzione in mora è trasmessa in tale forma, ovvero 10 giorni dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, ovvero entro 20 giorni dall'emissione della comunicazione di costituzione in mora qualora non sia possibile documentare la data di invio della stessa. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento e fatto pervenire in forma scritta copia della documentazione attestante il medesimo, il Fornitore, fermi restando i casi di divieto di sospensione della somministrazione previsti dalla normativa, di volta in volta applicabile, potrà richiedere al Distributore: (i) per quanto riguarda la somministrazione di gas naturale, persistendo lo stato di morosità e/o in caso di mancata ricezione da parte del Fornitore di copia di avvenuto pagamento in tempo utile, di procedere alla chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, decorsi 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione della costituzione in mora, ai sensi dell'Art. 4 del TIMG;

15.2 I termini sopra indicati potranno essere ridotti qualora il Fornitore, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.

Tali termini non potranno comunque essere inferiori relativamente al termine di pagamento (i) a 7 giorni dall'invio della relativa raccomandata oppure (ii) a 5 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della costituzione in mora, trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) a 10 giorni dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta. Trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza di detti termini senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà richiedere la sospensione per morosità.

15.3 Minerva Energia srl corrisponderà al Cliente un indennizzo di 30 € qualora la sospensione della fornitura, anche per riduzione di potenza in caso di fornitura di Energia Elettrica, avvenga in assenza dell'invio della costituzione in mora indicata nel presente Art. 16, un indennizzo di 20 € nel caso di (i) mancato rispetto del termine ultimo di cui alla comunicazione di costituzione in mora entro cui il cliente è tenuto al pagamento; (ii) mancato rispetto del termine minimo tra il termine finale di pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura al Distributore. Nei casi suddetti, al cliente finale non sarà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

15.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, nei casi di morosità, sospensione della fornitura o riduzione della potenza per morosità, risoluzione del contratto, rimangono a carico del cliente: le somme dovute per gli importi fatturati, gli interessi moratori, le spese di recupero del credito, dell'affidamento della pratica a società terze di recupero crediti e le spese legali stragiudiziali e giudiziali. Nei medesimi casi, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente i seguenti importi: 5 € per ogni sollecito; 15 € per la costituzione in mora e/o diffida ad adempiere e per ogni comunicazione di preavviso di sospensione della fornitura, anche per riduzione di potenza; il corrispettivo relativo alla sospensione ed eventuale riattivazione della somministrazione di energia elettrica nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA nella tabella 7, Allegato C del TIC pari a 24,51 € per l'anno 2022 e succ. modd. annuali, maggiorati di 20 € per costi amministrativi; il corrispettivo dell'intervento tecnico delle società di Distribuzione locali di gas naturale per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura, come fatturati a Minerva Energia srl, non superiori alla stima massima di 75 €, maggiorati di 20 € per costi amministrativi. I costi sono da intendersi al netto di IVA.

15.5 In seguito alla costituzione in mora di cui sopra, il Cliente, al fine di evitare la sospensione della fornitura gas e/o energia elettrica, anche per riduzione di potenza per quest'ultima, dovrà inviare in forma scritta al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, attraverso: l'invio di una PEC, di una raccomandata A/R, o altra comunicazione scritta accompagnata dalla conferma di ricezione da parte del Fornitore agli indirizzi di cui all'Articolo 26.

15.6 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo dovuto in fattura, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Per i primi dieci giorni di ritardo, il Cliente buon pagatore, è tenuto al pagamento del solo interesse legale, oltre alle spese sostenute per i solleciti di pagamento delle FATTURE.

15.7 Il Fornitore si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dall'Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT per l'energia elettrica, o in fornitura per il gas naturale, a seguito della cessazione, lo permettano.

15.8 Il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Minerva Energia srl si riserva il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE al precedente fornitore secondo la regolazione ARERA in materia di SISTEMA INDENNITARIO.

15.9 Nel caso di fornitura di gas, nell'ipotesi di morosità del Cliente, ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., il Fornitore attuerà la cessazione amministrativa del Contratto qualora sia accertata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione dell'alimentazione del PDR. In tal caso Minerva Energia trasmetterà al Distributore Locale: a. copia delle FATTURE non

pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; c. copia della risoluzione del contratto con il CLIENTE e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

15.10 Oltre i casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere inviata, in ogni momento e senza preavviso, in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica.

15.11 Salvo i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di VOLTURA e di SUBENTRO nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.

15.12

16. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 25 euro (IVA esclusa).

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

17. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare, anche su indicazione del Fornitore, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Distributore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dai guasti o dal malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni allo stesso imputabili.

17.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

17.5 Nei casi di cessazione della fornitura di gas naturale per sospensione per morosità o per richiesta volontaria di disattivazione da parte del Cliente, il Fornitore informa che, per i punti di riconsegna dotati di smart meter, (telelettura e telegestione) la fornitura di gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici). La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il Cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni: - è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e

chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas; - in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08; - solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione; - Qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo; - in caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST); - in caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas.

Nel caso in cui il possesso dell'immobile in questione passi (per esempio vendita dell'immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il Cliente dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.

18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

19. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la

riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 14; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all'art. 14.8; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l'addebito degli interessi di mora; f) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.

21. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo www.minervaenergia.it.

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

22. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di Energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

23. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

24. CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa abilitata ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta

inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

25. COMUNICAZIONI

25.1 Il Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere formulate per iscritto a: (i) al Fornitore: Minerva Energia S.r.l. Via Matteotti, 26 – 28021 Borgomanero (NO), telefono 0322.1958083, e-mail info@minervaenergia.it, PEC minerva.energia@legalmail.it; (ii) al Cliente: all'indirizzo indicato nella "Richiesta di Fornitura"; ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra per iscritto.

25.2 Qualora si verifichi una variazione dei dati indicati nella Richiesta di Fornitura, il Cliente si impegna ad informare prontamente il Fornitore mediante comunicazione scritta.

25.3 Il Cliente potrà inoltrare al Fornitore richieste di informazioni o reclami in forma scritta all'indirizzo del Fornitore, tramite raccomandata A/R, PEC o anche tramite semplice e-mail. Il Fornitore rende disponibile nel proprio sito internet con accesso diretto dalla home page in modalità anche stampabile o presso la sede di Minerva Energia srl un modulo per il reclamo. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una descrizione motivata dei fatti in contestazione. Il Fornitore fornirà risposta scritta e motivata entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Fermo restando l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla regolamentazione dell'ARERA applicabile, ogni controversia giudiziale che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto tra Fornitore e Cliente sarà devoluta al foro di Novara.

27. RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>). Le modalità di richiesta e partecipazione alla conciliazione paritetica sono riportate nel relativo Regolamento disponibile sul sito internet all'indirizzo sopra riportato.

27.2 Ai sensi di quanto previsto dalle delibere ARERA (delibera 209/2016/R/com s.m.i. - TICO), l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.

28. DATI PERSONALI

28.1 Minerva Energia S.r.l. informa che i dati personali raccolti al fine di concludere il presente contratto e contenuti nello stesso saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Sottoscrivendo il presente contratto la controparte dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente.

Allegati:

- Condizioni economiche
- Modulo dati tecnici
- Scheda di conformità
- Modulo dati catastali

Data: ____/____/____

Il Cliente o il rappresentante legale o delegato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Contratto: art. 1 (definizioni e normativa di riferimento); art. 3 (conclusione del contratto); art. 5 (diritto di ripensamento); art. 6 (revoca della richiesta di switching); art. 7 (conclusione dei contratti con il distributore); art. 9 (condizioni economiche); art. 10 (durata del contratto e recesso); art. 12 (fatturazione); art. 13 (garanzie a carico del cliente finale); art. 14 (interessi di mora); art.15 (inadempimento del cliente); art.25 (comunicazioni); art.26 (foro competente); art. 28 (dati personali).

Data: __/__/____

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare il presente Contratto in ogni sua singola parte, composto dalle CG di fornitura di energia elettrica e dagli altri allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto l'allegato CTE, ove sono contenuti i dettagli economico – commerciali dell'offerta, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (Delibera ARERA ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera. Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (iva/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire a Minerva i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti a Minerva. Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'articolo 15 delle condizioni generali di contratto, nonché l'informativa di Minerva, esprime il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità commerciali e/o di marketing attraverso sms o fax
- per finalità commerciali e/o di marketing mediante l'impiego del telefono

Data: __/__/____

Minerva Energia

il Cliente o il rappresentante legale o delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Clienti e Prospect -

Minerva Energia S.r.l. (**"Minerva Energia"** o la **"Società"**), consapevole dell'importanza della tutela dei dati personali, nella propria qualità di titolare del trattamento, informa i propri clienti che, nella stipula e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, la stessa può trattare i dati personali dei clienti stessi (se persone fisiche) o quelli delle relative persone di contatto (quali legale rappresentante e referenti – in caso di persone giuridiche) (congiuntamente, **"Interessati"**). Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia.

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (**"Regolamento"**), Minerva Energia fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione e ai trattamenti dei dati raccolti durante il rapporto contrattuale, riservandosi il diritto di aggiornarla in qualsiasi momento con conseguente comunicazione agli Interessati.

1. Tipi di dati raccolti. All'atto della stipulazione e durante l'esecuzione dei contratti con i propri clienti, Minerva Energia può trattare i seguenti dati personali degli Interessati – così come volontariamente forniti dai propri clienti (i **"Dati"**): (i) dati anagrafici; (ii) dati di contatto; (iii) ulteriori dati necessari per l'esecuzione del contratto; (iv) dati bancari.

2. Finalità e base giuridica del trattamento. I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- dare esecuzione al contratto e fornire al cliente informazioni utili in merito all'esecuzione dello stesso.* La base giuridica che legittima tale trattamento di dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui il cliente è parte;
- monitorare l'esecuzione del contratto sottoscritto con il cliente per controllo di gestione.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte al fine di offrire il miglior servizio possibile;
- assolvere obblighi derivanti dalla legge.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è l'art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto.* La base giuridica che legittima tale trattamento di Dati è costituita dall'art. 9 par. 2 lett. f) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

3. Periodo di conservazione dei Dati. I Dati raccolti per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d. saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e poi immediatamente cancellati, ad eccezione di quelli necessari per il rispetto di normative fiscali e contabili o per adempiere ad altri obblighi di legge e documentare le attività svolte. I Dati saranno conservati nei termini previsti dalle predette normative.

4. Modalità del trattamento. I Dati saranno trattati, da personale di Minerva Energia a ciò espressamente autorizzato, con strumenti elettronici, memorizzati su supporti informatici e cartacei (così come su ogni ulteriore supporto idoneo) e organizzati in data base. Nel corso del trattamento saranno osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei Dati non comporta processi decisionali automatizzati.

5. Conferimento dei Dati. Il conferimento dei Dati è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto con Minerva Energia ed è quindi obbligatorio per le finalità di cui al punto 2 lett. a. – d.; in mancanza, Minerva Energia non potrà stipulare e tanto meno dare esecuzione al contratto con il cliente.

6. Comunicazione dei Dati. I Dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l'interesse di accedere ai Dati stessi da norme nazionali o dell'Unione europea; (ii) società, associazioni, studi professionali, professionisti che prestino servizi ed attività per conto di Minerva Energia in qualità di **"Responsabile del Trattamento"** per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti (**"Responsabili"**). I nominativi dei Responsabili del trattamento sono riportati in un elenco aggiornato richiedibile ai recapiti indicati al punto 9. I Dati non saranno diffusi.

7. Trasferimento dei Dati in Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. Minerva Energia potrebbe trasferire i Dati al di fuori dello SEE qualora gli Utenti Del Dispacciamento abbiano sede in Paesi Terzi. Nello specifico, i Dati potrebbero essere trasferiti in Svizzera, ove ha sede uno degli UDD. Tale trasferimento è effettuato ai sensi dell'art 45, par. 1 del Regolamento e della Decisione di Adeguatezza del 26 luglio 2000, (2000/518/EC). Al di fuori di tale evenienza, Minerva Energia non trasferisce i Dati in paesi situati fuori dal SEE o a enti od organizzazioni internazionali.

8. Diritti degli Interessati. Gli Interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento, tra cui:

- richiedere informazioni su: (i) origine dei Dati; (ii) finalità e modalità del trattamento; (iii) logica applicata in caso di uso di strumenti elettronici; (iv) estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

- ottenere: (i) l'accesso, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Dati; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; (iii) la limitazione del trattamento dei Dati; (iv) la copia dei Dati in formato standard.

- **opporsi, in tutto o in parte, al trattamento effettuato:**

- per fini di ricerca scientifica, storica o di ricerca statistica e ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, laddove tale opposizione sia fondata su motivi connessi alla sua situazione particolare;
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
- ai fini di invio di materiale promozionale e pubblicitario e di marketing diretto;

- revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato e sulla base del quale è giustificato il trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sul consenso prestato prima della revoca.

- proporre, qualora ritengano che il trattamento dei Dati violi la normativa, reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

L'Autorità di controllo italiana può essere raggiunta ai recapiti presenti sul [proprio sito web](#).

9. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Minerva Energia S.r.l. (Partita Iva n. 02503430031), con sede legale in Via Matteotti, 26, 28021–Borgomanero (NO), in persona del legale rappresentante pro tempore. Minerva Energia può essere contattata al seguente indirizzo: info@minervaenergia.it. Per esercitare i diritti sopra elencati, l'Interessato potrà contattare il D.P.O. Avv. Garippa Giovanni al seguente indirizzo mail info@studiogarippa.it o Pec avv.garippa@pec.it.

Firma e timbro per presa visione

Luogo, data